

STATUTO
Dell'associazione "DON CHISCIOTTE"

TITOLO 1
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "DON CHISCIOTTE".

Art. 2

SEDE

L'associazione ha sede a Domagnano (RSM) in Via Ca' Giannino 24.

Art. 3

OGGETTO

L'associazione "don chisciotte" s'ispira ai principi generali dell'associazionismo ed è costituita allo scopo di

- creare un centro di produzione teorico culturale libero ed autonomo, formato da quanti non si riconoscono nel generale processo di stagnazione culturale;
- contrastare il disinteresse e la rassegnazione intellettuale della popolazione, la mancanza di criticità, lo spegnimento della vivacità culturale e della volontà di ricerca, perseguendo obiettivi intesi alla riaffermazione della centralità ed inalienabilità dei diritti dell'individuo;
- promuovere l'aggregazione giovanile per contrastarne divisioni e senso di abbandono che stanno alla base delle problematiche psicologiche e di abuso che li riguardano;
- affrontare le tematiche e problematiche giovanili con riferimento alla scuola, al mondo dell'arte e dello spettacolo, ai mass-media e al mondo dell'informazione;
- contribuire al dibattito politico culturale.

L'associazione "DON CHISCIOTTE" non persegue fini di lucro, è apartitica e di libera ispirazione.

Il conseguimento delle summenzionate finalità, sarà perseguito, instaurando un rapporto dinamico, disponibile al confronto e alla discussione con il Governo, con il Consiglio Grande e

Generale, con la Pubblica Amministrazione, con le Organizzazioni politiche, economiche e sociali, associazioni, fondazioni, circoli e gruppi di studio.

Le attività che concretamente l'associazione intenderà sviluppare, nel perseguimento dei propri propositi, saranno rivolte a:

- organizzare conferenze, riunioni, dibattiti, spettacoli, feste e serate di svago finalizzate all'aggregazione e alla nascita di un dialogo;
- Stampare un giornale periodico a scadenza mensile, nel rispetto delle normative vigenti, che segnali le iniziative, renda conto delle decisioni avvenute, dei dibattiti aperti nonché per creare un organo capace di dare alla voce dell'associazione e dei singoli associati un rilievo più spiccato nel panorama sammarinese e permettere ad ogni interessato di esprimere liberamente e senza vincoli, che non siano quelli espressi nel presente statuto, le proprie idee;
- Instaurare con gli esercizi privati interessati, sammarinesi e non, delle agevolazioni presso le loro attività a favore dei tesserati;
- Promuovere attività di comunicazione e informazione, di studio e analisi, manifestazioni, dibattiti e in generale tutte quelle iniziative che riguardano tale scopo e che possono contribuire al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 4

DURATA

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II°

PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- da liberalità;
- da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ivi compresi eventuali contributi da parte dello Stato e/o di enti pubblici o privati comunque non derivanti dall'esercizio di attività lucrativa.

Art. 6

ISCRIZIONE

L'iscrizione all'associazione "DON CHISCIOTTE" è a titolo gratuito. Ciascun socio può decidere se versare un contributo economico in maniera volontaria. L'iscrizione all'associazione dà diritto alla ricezione al proprio domicilio del mensile stampato dall'associazione. Nel caso in cui un socio non voglia ricevere il mensile al proprio domicilio dovrà comunicarlo tramite lettera o via mail.

Contestualmente all'ammissione a ciascun socio verrà rilasciata una tessera di adesione, con validità annuale.

TITOLO III°

AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI. DIRITTI DEI SOCI.

Art. 7

Il numero dei Soci dell'associazione è illimitato fermo restando che la maggioranza dei soci deve risiedere in questa Repubblica. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che si riconoscono negli scopi dell'associazione e/o perseguono tematiche a carattere sociale e di valorizzazione della persona umana.

Non costituisce elemento di esclusione l'eventuale appartenenza ad altre associazioni purché non perseguano obiettivi o scopi incompatibili o antitetici con la presente.

Art. 8

DIRITTI DEI SOCI

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture ivi esistenti, di beneficiare delle agevolazioni che "DON CHISCIOTTE" avrà concordato con istituti, assicurazioni, enti di qualsiasi natura.

I soci residenti a San Marino hanno diritto, dalla data di iscrizione, a ricevere gratuitamente al proprio domicilio il mensile che l'Associazione pubblica e stampa.

Art. 9

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione può venire effettuata sia compilando il modulo di iscrizione in occasione delle attività organizzate dall'associazione, sia tramite mail, sia tramite comunicazione sul sito internet, sia aderendo alla pagina dell'associazione sul social network "Facebook".

Nell'atto di adesione all'associazione si deve indicare:

1) nome, cognome, e luogo di residenza. In caso tali dati non siano chiaramente indicati, l'adesione sottintende il consenso al loro reperimento da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione decide sull'accoglimento della domanda entro un mese dalla presentazione. La decisione deve essere comunicata all'aspirante entro quindici giorni, mediante lettera o e-mail.

Il giudizio del Consiglio sarà insindacabile ed inappellabile.

Art. 10

DOVERI DEI SOCI

La qualità di socio dell'associazione è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta la piena accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale e delle regolari deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi sociali, nonché di eventuali regolamenti interni.

Art. 11

DIMISSIONI O REVOCHE

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per indegnità la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci; le dimissioni dovranno essere comunicate via mail o tramite lettera.

Art. 12

MOTIVI DELLE REVOCHE

Il Consiglio d'Amministrazione può escludere dall'Associazione il socio:

- 1) che provoca o fomenta gravi dissidi fra i soci;
- 2) che non rispetta le disposizioni dello Statuto;
- 3) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza;
- 4) che non è più in grado di cooperare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 5) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche solo morali, all'Associazione;
- 6) che si renda inadempiente nel pagamento di eventuali debiti contratti verso l'Associazione.

La delibera del Consiglio d'Amministrazione che decide l'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente entro quindici giorni dalla delibera.

TITOLO IV°
ORGANI SOCIALI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio Garante.

CAPO 1°
ASSEMBLEA

Art. 14

L'assemblea è formata dai soci maggiorenni che al momento della riunione risultano iscritti nel libro dei soci .

Ogni socio ha diritto ad un unico voto.

I soci non possono farsi rappresentare nell'Assemblea.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicarsi ad valvas almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio Garante o da almeno un terzo dei soci dell'Associazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se il consiglio d'Amministrazione non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio Sindacale o i suoi richiedenti possono richiedere la convocazione al Commissario della Legge dirigente.

Art. 17

L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all'anno successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale entro i termini di legge, ha le seguenti competenze:

- 1) discute, approva, o modifica il Bilancio;
- 2) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 3) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio d'Amministrazione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio medesimo;
- 4) delibera sulle linee programmatiche e generali dell'Associazione nonché su ogni altro oggetto attinente alla gestione che dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale sia riservato alla sua competenza;
- 5) delibera la proroga dell'Associazione;
- 6) delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la conseguente liquidazione, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- 7) ogni modifica dell'Atto Costitutivo e del presente statuto.

L'assemblea, quando è stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di soci.

L'assemblea, salve le eventuali formalità di convocazione inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione, quando in essa sono presenti o rappresentati tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i componenti del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questo, da un socio eletto tra i presenti.

Il Presidente nomina un Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale che, se non è redatto per ministero del Notaio, deve essere contestualmente redatto dal Segretario o dal Presidente sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente e da esso sottoscritto.

Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.

CAPO II° **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Art. 20

L'associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da tre a undici membri, in base a quanto verrà deliberato dall'assemblea al momento della nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione deve essere nominato in quanto almeno a 2/3 (due terzi) fra i soci e dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e può fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto medesimo con esclusione di quelle sole che, per legge o per statuto sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede altresì all'esatta e razionale tenuta dei libri contabili.

Art. 22

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Art. 23

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma, in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con due giorni di preavviso mediante telegramma, telex o telefax, e-mail o sms.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio d'Amministrazione quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo, o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno.

Decade dalla carica l'Amministratore che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 24

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle prescritte formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i consiglieri.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente ed, eventualmente, di un Segretario nominato volta per volta dal presidente o permanentemente dal Consiglio, anche fra persone estranee all'Associazione o al Consiglio.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente ed, eventualmente, anche dal Segretario.

Art. 26

Gli amministratori non hanno diritto ad alcuna retribuzione, ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute a cagione dell'espletamento delle mansioni di gestione dell'associazione.

CAPO III°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno dell'Associazione.

Art. 28

Il Collegio Sindacale è composto da due Sindaci effettivi i quali rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute a cagione dell'espletamento delle loro mansioni all'interno e per conto dell'Associazione.

Art. 29

I componenti del Collegio Sindacale debbono essere invitati alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO V°

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla Legge in Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso in base ai criteri previsti dalla legge.

Art. 31

Gli eventuali residui attivi non possono essere ripartiti tra i soci, ma debbono essere destinati all'espletamento dell'attività sociale.

L'assemblea ha tuttavia facoltà di destinare parte delle entrate di cui al precedente art. 5 alla costituzione di un fondo di riserva.

TITOLO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32

In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura salvo il rispetto del contraddittorio.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 34

L'associazione ed i Soci si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti tra questa ed altri Stati

Art. 35

Per tutto quant'altro non sia previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio della Repubblica di San Marino